

N. 02056/2014REG.PROV.COLL.
N. 01118/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1118 del 2012, proposto da:

Comune di Santeramo in Colle, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alfieri Luigi Maria Zullino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Agostino Gessini, in Roma, piazza della Libertà, n. 13;

contro

Stella Ottorino, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Deramo, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

nei confronti di

Fortunato Angela, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione II, n. 1645/2011, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso proposto per l'annullamento: a) della nota

prot. n.13299 del 23.7.2010, con la quale il Responsabile del Settore Personale del Comune di Santeramo in Colle ha respinto la domanda del ricorrente volta alla trasformazione del rapporto di lavoro già in essere da tempo parziale in tempo pieno;

b) della deliberazione della G.C. di Santeramo in Colle n.107 del 09.7.2010 avente ad oggetto la modifica del Programma triennale del fabbisogno del personale 2010/2012;

c) della nota del 7.7.2010 del Dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio di detto Comune;

d) del bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di uno specialista tecnico - categoria D1 giuridica, adottato dal Dirigente del Settore V del Comune;

e) delle determinazioni n.122 del 5.8.2010 e n.134 del 23.8.2010 del Dirigente del Settore V - Servizio Personale, richiamate nel predetto bando;

f) dell'avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di specialista tecnico, categoria D1 giuridica, emesso dal Responsabile del Servizio Personale del Comune in data 22.7.2010;

g) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compresi la deliberazione della G.C. n.78 del 28.5.2010, la conferenza di servizi del 4.5.2010 e la deliberazione della G.C. del 09.07.2010;

nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con ogni conseguente statuizione di legge.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. Ottorino Stella;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la propria ordinanza 21 marzo 2012 n. 1126;

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e udito per la parte resistente l'avvocato Pietro Quinto, su delega dell'avv. Antonio Deramo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I.- Con il ricorso in appello in esame il Comune di Santeramo in Colle ha chiesto l'annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal sig. Ottorino Stella per l'annullamento degli atti in epigrafe indicati al fine di ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro già in essere da tempo parziale in tempo pieno.

A sostegno del gravame è stata dedotta errata e falsa applicazione dell'art. 63, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001 ed erronea presupposizione, nonché errata e falsa applicazione dell'art. 3, comma 101, della l. n. 224/2007 e difetto assoluto di motivazione in relazione alla presunta inapplicabilità del parere ARAN 399-3C3.

Il sig. Ottorino Stella con atto depositato il 7.3.2012 si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la reiezione; poi, con memoria depositata il 15.3.2012, ha eccepito la inammissibilità dell'appello per omessa specifica critica ad alcuni capi della sentenza e ne ha dedotto la infondatezza.

Con ordinanza 21 marzo 2012 n. 1126 la Sezione ha respinto la istanza di sospensione della sentenza impugnata.

Con memoria depositata il 25.1.2013 parte resistente ha ribadito tesi e richieste.

Con atto depositato il 7.2.2014 il difensore del Comune appellante, premesso che con deliberazione n. 1469 del 20.12.2013 del Dirigente del Settore Demografico e del Personale del Comune di Santeramo in Colle è stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro del sig. Ottorino Stella da tempo parziale a tempo pieno con la qualifica di “funzionario ingegnere”, cat. Giuridica ed economica D3, ha chiesto che, preso atto della cessazione della materia del contendere, sia dichiarata la estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.

Con memoria depositata il 13.2.2014 la parte resistente, evidenziato che la istanza sopra indicata comporta la sopravvenienza di carenza di interesse all'appello, ha dichiarato di non opporsi a tale statuizione ed alla compensazione delle spese di giudizio.

Alla pubblica udienza del 25.2.2014 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza dell'avvocato della parte resistente, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

II.- Il Collegio considera preliminarmente che nel processo amministrativo le due figure della sopravvenuta carenza di interesse, prevista dall'art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a. e della cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 34, comma 5, del c.p.a., si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell'interesse leso, atteso che la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente soddisfacente dell'interesse azionato. La sopravvenuta carenza di interesse opera invece quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente,

determinando una nuova valutazione dell'assetto del rapporto tra la P.A. e l'amministrato.

Nel caso che occupa la cessazione della materia del contendere non è stata accettata dalla parte nei cui confronti avrebbe dovuto verificarsi (ovvero il privato ricorrente in primo grado),.

In tal caso la richiesta del comune che non si proceda alla definizione del merito della *res litigiosa*, deve ritenersi idonea a qualificare solo una situazione soggettiva di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in appello ai sensi della norma sancita dal combinato disposto degli artt. 84, co. 4, e 35, co.1, lett. c) c.p.a. (cfr. *ex plurimis* Cons. St., sez. V, n. 1258 del 2012).

III.- L'appello in esame deve essere conclusivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

IV.- Nell'accordo delle parti sulla clausola di compensazione delle spese di lite il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'appello in esame.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)